

Documento di Ricerca n. 166R (Revised)

VERIFICHE CONTABILI SULLA GESTIONE SEPARATA DELLE IMPRESE CHE ESERCITANO L'ASSICURAZIONE SULLA VITA

Il Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011 dà attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 191, comma 1, lettera e) del Codice delle Assicurazioni Private, che attribuisce all'IVASS il potere di dettare disposizioni in materia di costituzione ed amministrazione delle gestioni separate delle imprese che esercitano le assicurazioni sulla vita, ivi compresi i limiti e i divieti relativi all'attività di investimento e i principi e gli schemi da adottare per la valutazione dei beni in cui è investito il relativo patrimonio.

Il presente Documento ha lo scopo di fornire chiarimenti sul lavoro da svolgere e sulla relazione di revisione da emettere con riferimento al rendiconto riepilogativo della gestione separata ed al prospetto della composizione della gestione separata di cui all'art. 13, commi 1 e 2 del Regolamento.

Il presente Documento di Ricerca aggiorna e sostituisce il Documento di Ricerca n. 166 (Ottobre 2011) con quanto previsto dalla versione *revised* del principio International Standard on Assurance Engagements – Assurance Engagements other than Audits or Reviews of Historical Information (“ISAE 3000 revised”) emanato dall'International Auditing and Assurance Standards Board e con le modifiche e integrazioni al Regolamento ISVAP n. 38/2011 introdotte dal Provvedimento IVASS n. 68 del 14 febbraio 2018, con riferimento alla determinazione del tasso medio di rendimento della gestione separata in presenza del fondo utili e di strumenti finanziari derivati utilizzati nell'ambito di strategie di copertura.

Febbraio 2020
(Aggiornamento dell'edizione Ottobre 2011)

Documento di Ricerca n. 166R

Febbraio 2020

(Aggiornamento dell'edizione Ottobre 2011)

VERIFICHE CONTABILI SULLA GESTIONE SEPARATA DELLE IMPRESE CHE ESERCITANO L'ASSICURAZIONE SULLA VITA

1. SCOPO DEL DOCUMENTO

Il Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011 (di seguito “Regolamento”) dà attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 191, comma 1, lettera e) del Codice delle Assicurazioni Private, che attribuisce all' IVASS il potere di dettare disposizioni in materia di costituzione ed amministrazione delle gestioni separate delle imprese che esercitano le assicurazioni sulla vita, ivi compresi i limiti e i divieti relativi all'attività di investimento e i principi e gli schemi da adottare per la valutazione dei beni in cui è investito il relativo patrimonio.

Il Regolamento è in vigore dal 23 giugno 2011 (giorno successivo a quello di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) e le imprese devono redigere il rendiconto della gestione separata ed il prospetto della composizione della gestione separata secondo le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del Regolamento stesso a partire dai periodi di osservazione delle gestioni separate che chiudono successivamente al 31 dicembre 2011.

Il presente Documento ha lo scopo di fornire chiarimenti sul lavoro da svolgere e sulla relazione di revisione da emettere con riferimento al rendiconto riepilogativo della gestione separata ed al prospetto della composizione della gestione separata di cui all'art. 13, commi 1 e 2 del Regolamento.

Il presente Documento di Ricerca aggiorna e sostituisce il Documento di Ricerca n. 166 (Ottobre 2011) con quanto previsto dalla versione revised del principio International Standard on Assurance Engagements – Assurance Engagements other than Audits or Reviews of Historical Information (“ISAE 3000 revised”) emanato dall'International Auditing and Assurance Standards Board e con le modifiche e integrazioni al Regolamento ISVAP n. 38/2011 introdotte dal Provvedimento IVASS n. 68 del 14 febbraio 2018, con riferimento alla determinazione del tasso medio di rendimento della gestione separata in presenza del fondo utili e di strumenti finanziari derivati utilizzati nell'ambito di strategie di copertura.

2. FONTI NORMATIVE E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Regolamento detta disposizioni in materia di costituzione ed amministrazione delle gestioni separate delle imprese che esercitano le assicurazioni sulla vita, ivi compresi i limiti e i divieti relativi all'attività di investimento e i principi e gli schemi da adottare per la valutazione dei beni in cui è investito il relativo patrimonio.

Le norme rilevanti ai fini delle verifiche contabili che devono essere svolte dalla società di revisione sono di seguito enunciate:

- elementi essenziali che deve includere il regolamento delle gestioni stesse (art. 6);
- regole per la determinazione del tasso medio di rendimento della gestione separata (art. 7);
- regole per la costituzione del fondo utili e determinazione del tasso medio di rendimento della gestione separata con attribuzione del fondo utili (artt. 7-bis e 7-ter);
- deroga alle regole di determinazione del tasso medio di rendimento della gestione separata in presenza di strumenti finanziari derivati, qualora l'impresa ricorra a strategie di copertura dei rischi (art. 7-quater);
- regole per la determinazione dell'ammontare minimo delle attività che costituiscono la gestione separata (art. 8);
- disposizioni in materia di investimenti (art. 9);
- trasferimento di attività dal patrimonio dell'impresa alla gestione separata (art. 10);
- regole per la tenuta del libro mastro della gestione separata (art. 12);
- criteri per la redazione del rendiconto riepilogativo e del prospetto della composizione della gestione separata (art. 13);
- regole transitorie ed entrata in vigore del Regolamento (art. 18).

Le norme contenute nel Regolamento si applicano a tutte le gestioni separate degli attivi ("portafoglio di investimenti") detenuti dalle imprese che esercitano l'assicurazione sulla vita, gestiti separatamente dagli altri attivi detenuti dall'impresa di assicurazione, in funzione del cui rendimento si rivalutano le prestazioni dei contratti ad esso collegati, con le seguenti precisazioni:

- a) per le gestioni separate costituite prima del 23 giugno 2011 e chiuse a nuovi contratti, l'impresa è tenuta esclusivamente ad assicurare il rispetto dei principi generali di cui all'art. 4 del Regolamento;
- b) le attività delle gestioni separate che, alla data del 23 giugno 2011, risultavano non conformi all'articolo 9 possono rimanere nelle gestioni separate fino al loro realizzo.

L'art. 13 del Regolamento e gli allegati al medesimo forniscono gli schemi di redazione del rendiconto riepilogativo delle gestione (Allegato A) e del prospetto della composizione della gestione separata (Allegato B) (di seguito, i "prospetti contabili"). I criteri di iscrizione degli attivi e i criteri di determinazione delle riserve matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili collegati al

rendimento della gestione separata stessa ai fini della redazione del predetto Allegato B (di seguito, i “criteri contabili”) sono dettati dall’art. 8 del Regolamento. Rispetto alla norma precedentemente in vigore, il Regolamento ha eliminato l’obbligo di redazione delle note informative a corredo degli Allegati A e B e del relativo Regolamento prevedendo invece, qualora sia costituito un fondo utili, la redazione di una nota illustrativa dei criteri seguiti per la determinazione della quota del fondo utili attribuita ai fini del calcolo del tasso medio di rendimento, sottoscritta dal responsabile della funzione attuariale. Stante tuttavia la possibilità di deroga ai principi generali di cui ai punti b) e c) poc’anzi richiamati, si ritiene opportuna la redazione di note esplicative almeno in tali casi.

3. SOGGETTI ABILITATI A SVOLGERE LE VERIFICHE

L’art. 11 comma 1 stabilisce che i prospetti contabili siano sottoposti a verifica da parte di “una società di revisione iscritta nell’apposito registro previsto dalla normativa vigente”. Stante la formulazione utilizzata dal Regolamento, si ritiene che il criterio soggettivo sia riconducibile alle società di revisione iscritte nel registro tenuto dal Ministero dell’economia e delle finanze nel quale sono iscritti i revisori legali e le società di revisione legale ai sensi dell’articolo 2, comma 1 del D.Lgs. 39/2010.

4. RIFERIMENTO AI PRINCIPI DI REVISIONE APPLICABILI NELLA FATTISPECIE

L’art. 11 commi 2 e 3 definisce la natura e la portata delle verifiche svolte dalla società di revisione:

2. *La società di revisione dichiara, con apposita relazione, di aver verificato:*

- a) *la consistenza delle attività assegnate nel corso del periodo di osservazione alla gestione separata nonché la disponibilità, la tipologia e la conformità delle attività iscritte nel prospetto della composizione della gestione separata di cui all’articolo 13, comma 2, a quanto previsto dalla normativa di cui all’articolo 9 e dal regolamento della gestione separata;*
- b) *la conformità dei criteri di valutazione delle attività attribuite alla gestione separata nel periodo di osservazione alle disposizioni di cui agli articoli 7 e 10;*
- c) *la correttezza, ai sensi dell’articolo 7, del risultato finanziario e del conseguente tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione, tenendo conto dell’eventuale applicazione della deroga di cui all’articolo 7-quater. Qualora il regolamento preveda, all’interno del periodo di osservazione, la determinazione di più tassi di rendimento, la verifica è estesa ad ogni tasso di rendimento. L’estensione della verifica viene effettuata anche nei casi in cui il regolamento preveda la determinazione di rendimenti relativi a periodi non coincidenti con il periodo di osservazione;*
- c-bis) *la correttezza, ai sensi degli articoli 7-bis e 7-ter, della costituzione del fondo utili e della sua attribuzione al rendimento della gestione separata nel periodo di osservazione;*

- d) *l'adeguatezza, ai sensi dell'articolo 8, dell'ammontare delle attività assegnate alla gestione separata alla fine del periodo di osservazione rispetto all'importo delle corrispondenti riserve matematiche determinato dall'impresa alla stessa data;*
 - e) *la conformità del rendiconto riepilogativo della gestione separata e del prospetto della composizione della gestione separata alle disposizioni di cui all'articolo 13.*
3. *La società di revisione esprime il proprio giudizio sulle risultanze delle verifiche effettuate ai sensi del comma 2.*

La finalità del lavoro in esame è quella di esprimere il giudizio di conformità ai criteri stabiliti dal Regolamento 38/2011.

I prospetti contabili non derivano dal bilancio d'esercizio dell'impresa ma sono redatti sulla base di criteri contabili specifici; essi, pertanto, non hanno lo scopo di rappresentare la situazione patrimoniale-finanziaria ed economica dell'impresa, né singoli conti presentati nel bilancio d'esercizio della stessa.

Il giudizio in questione, che non afferisce all'attività di *audit*, né all'attività di *review*, può essere ricondotto, in assenza di standard nazionali di riferimento, nel novero degli *assurance engagements* individuati dall'*International Framework for Assurance Engagements* dell'IFAC.

Il suddetto giudizio può, in particolare, essere ricompreso nell'ambito degli "*Assurance Engagements other than audits or reviews of historical financial information*" previsti dall'ISAE 3000 *revised* emanato dall'*International Auditing and Assurance Standards Board*. Tale principio richiede il rispetto dei principi etici e di indipendenza previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili in Italia, dai principi di revisione vigenti e dal codice etico emanato dall'*International Ethics Standards Board for Accountants* ("*IESBA*"), nonché il mantenimento di un sistema complessivo di controllo della qualità secondo quanto previsto dal principio internazionale sul controllo della qualità ISQC (Italia) n. 1.

A tale ultimo riguardo, si sottolinea che la relazione della società di revisione ai sensi dell'art. 11 del Regolamento è indirizzata al Consiglio di Amministrazione dell'impresa, che è pertanto il destinatario della stessa, ed è trasmessa dall'impresa all'Organo di Vigilanza (IVASS).

Come per ogni attività di revisione, anche nello svolgimento delle verifiche in oggetto si rende necessario procedere alla definizione della soglia di materialità in accordo con i principi di revisione di riferimento.

Per quanto riguarda lo svolgimento delle verifiche in oggetto, la società di revisione potrà avvalersi dell'intervento di uno specialista/esperto con specifiche competenze in materie statistico-attuariali.

Ai fini dell'emissione della relazione da parte della società di revisione si ritiene necessario l'ottenimento di una lettera di attestazione secondo i principi di revisione di riferimento. L'allegato 2 al presente Documento presenta un modello di lettera di attestazione da adattare alle specifiche circostanze.

5. Lettera di incarico

La lettera di incarico predisposta dalla società di revisione dovrà illustrare la disciplina normativa applicabile all'incarico in questione e dovrà illustrare, tra l'altro, le responsabilità degli amministratori dell'impresa per la predisposizione dei prospetti contabili e le limitazioni di uso della relazione emessa dalla società di revisione.

Avuto particolare riguardo all'art. 14 del Regolamento, si evidenzia che la società di revisione deve completare le verifiche in tempo utile per consentire all'impresa di adempiere all'obbligo di comunicazione dei prospetti contabili all'IVASS entro 60 giorni dalla chiusura del periodo di osservazione della gestione separata.

La norma non prevede un termine per la trasmissione dei prospetti contabili alla società di revisione. Pertanto, appare necessario che la lettera di incarico determini i termini per l'invio alla società di revisione (anche in bozza) in tempo utile per lo svolgimento delle verifiche, anche ai fini del rispetto dei menzionati termini regolamentari.

L'indisponibilità dei prospetti contabili (eventualmente anche in bozza, secondo quanto sopra indicato) entro il termine concordato con l'impresa potrà rappresentare una limitazione allo svolgimento delle procedure di revisione, con effetti conseguenti sulle conclusioni formulate nella relazione di revisione.

6. Relazione della società di revisione sulla verifica dei prospetti contabili

L'allegato 1 al presente Documento riporta il modello di relazione di revisione sulla verifica dei prospetti contabili.

Febbraio 2020

"I contenuti del presente documento, aggiornati alla data di elaborazione del documento stesso, riguardano tematiche di carattere generale, senza costituire assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati."

Allegato 1

Relazione della società di revisione indipendente

Al Consiglio di Amministrazione di
XYZ S.p.A.

.....

Siamo stati incaricati di effettuare un esame completo dell'allegata documentazione relativa alla gestione separata denominata "ABC" per il periodo di osservazione dal al, predisposta da XYZ S.p.A. (la "Società") per le finalità del Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011, costituita da:

- Prospetto della composizione della gestione separata in Euro [oppure in valuta] (Allegato I);
- Rendiconto riepilogativo della gestione separata in Euro [oppure in valuta] (Allegato II);
- Regolamento della gestione separata (Allegato III);
- [Note esplicative (Allegato IV)]¹.

Responsabilità degli Amministratori

Gli Amministratori di XYZ S.p.A. sono responsabili della redazione della suddetta documentazione in conformità ai criteri stabiliti dal Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011. Sono altresì responsabili per quella parte del controllo interno che essi ritengono necessaria al fine di consentire la redazione della documentazione relativa alla gestione separata che non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Indipendenza della società di revisione e controllo della qualità

Abbiamo rispettato i principi sull'indipendenza e gli altri principi etici del *Code of Ethics for Professional Accountants* emesso dall'*International Ethics Standards Board for Accountants*, basato su principi fondamentali di integrità, obiettività, competenza e diligenza professionale, riservatezza e comportamento professionale.

La nostra società di revisione applica *l'International Standard on Quality Control 1 (ISQC Italia 1)* e, di conseguenza, mantiene un sistema di controllo di qualità che include direttive e procedure documentate sulla conformità ai principi etici, ai principi professionali e alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

¹ Se predisposte e da adattare alle specifiche circostanze.

Responsabilità della società di revisione

È nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sulla documentazione sopra riportata relativa alla gestione separata sulla base delle procedure svolte. Il nostro lavoro è stato svolto secondo i criteri indicati nel principio *International Standard on Assurance Engagements – Assurance Engagements other than Audits or Reviews of Historical Information* (“ISAE 3000 revised”) emanato dall'*International Auditing and Assurance Standards Board* per gli incarichi che consistono in un esame completo. Tale principio richiede la pianificazione e lo svolgimento di procedure al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che la documentazione relativa alla gestione separata non contenga errori significativi.

Il nostro incarico ha comportato lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a supporto degli importi e delle informazioni contenuti nella documentazione relativa alla gestione separata. Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nella documentazione relativa alla gestione separata dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Nell'effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla redazione della documentazione relativa alla gestione separata denominata “ABC” di XYZ al fine di definire procedure di verifica appropriate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno dell'impresa.

In particolare, abbiamo svolto le seguenti procedure:

- abbiamo verificato a campione, in base alla relativa documentazione, la consistenza delle attività assegnate nel corso del periodo di osservazione alla gestione separata, la loro disponibilità e la relativa tipologia.

Per tali attività abbiamo inoltre verificato:

- la conformità ai criteri di valutazione dettati dal Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011 rispettivamente per la predisposizione del prospetto della composizione della gestione separata al ed ai fini della determinazione del tasso medio di rendimento annuale [nonché dei tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione];
- la conformità degli investimenti a quanto previsto dal Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011 ed al Regolamento della gestione separata.
- abbiamo verificato la correttezza del risultato finanziario della gestione separata e del conseguente tasso medio di rendimento realizzato del% calcolato su base annua, [nonché dei tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione,] facendo riferimento alla definizione dei redditi di competenza ed alle modalità di calcolo indicate nel Regolamento della gestione separata. [Abbiamo inoltre verificato la correttezza della costituzione del fondo utili e la sua attribuzione al rendimento della gestione separata nel periodo di osservazione.]
- abbiamo verificato l'adeguatezza dell'ammontare delle attività assegnate alla gestione separata al, rispetto agli impegni assunti quali sono desumibili dalla stima elaborata dalla Società delle riserve matematiche alla stessa data e riportata nell'Allegato I [al netto delle riserve a carico dei riassicuratori].
- abbiamo verificato la conformità del prospetto della composizione della gestione separata (Allegato I) e del rendiconto riepilogativo della gestione

separata (Allegato II) ai criteri di redazione previsti dal Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011.

Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

Giudizio

A nostro giudizio, il prospetto della composizione della gestione separata denominata "ABC" al ed il relativo rendiconto riepilogativo per il periodo di osservazione chiuso a tale data, [corredati delle Note esplicative,] corrispondono alle risultanze delle registrazioni contabili e presentano, in tutti gli aspetti significativi, la determinazione del risultato finanziario della gestione [,] e del conseguente tasso medio di rendimento annuale, [e dei tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione], in conformità ai criteri stabiliti dal Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011 e dal Regolamento della gestione separata; inoltre, le attività attribuite alla gestione sopramenzionata al termine del periodo di osservazione sono adeguate rispetto agli impegni assunti sulla base delle riserve matematiche stimate dalla Società.

Criteri di redazione e limitazione all'utilizzo

Senza modificare il nostro giudizio, richiamiamo l'attenzione al Regolamento [e/o alle Note esplicative²] della gestione separata (Allegato III) [e/o Allegato IV] che descrive [descrivono] i criteri di redazione. La documentazione relativa alla gestione separata è stata redatta per le finalità illustrate nel primo paragrafo. Di conseguenza la documentazione stessa può non essere adatta per altri scopi. La presente relazione è stata predisposta esclusivamente per le finalità indicate nel primo paragrafo e, pertanto, non potrà essere utilizzata per altri fini, in tutto o in parte, senza il nostro preventivo consenso scritto.

Luogo, data

Società di revisione

Nome e cognome

(Socio)

² Da adattare alle specifiche circostanze.

Allegato 2

[Esempio di Lettera di Attestazione]

Spettabile
(Società di revisione)

In relazione all'esame da Voi svolto, ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento ISVAP n. 38 del [] giugno 2011(di seguito il "Regolamento"), sul rendiconto riepilogativo della gestione separata e sul prospetto della composizione della gestione separata (di seguito, i "prospetti contabili") denominata ".....", [corredati delle note di commento/esplicative], per il periodo di osservazione dal al....., redatti in base alle disposizioni di cui all'art. 13 del menzionato Regolamento Vi confermiamo quanto segue.

1. E' nostra la responsabilità di redigere con chiarezza i prospetti contabili in conformità con le disposizioni previste dal Regolamento.
2. Vi confermiamo che la responsabilità di valutare l'adeguatezza del sistema contabile e dei principi generali atti ad assicurare la parità di trattamento di tutti gli assicurati e di perseguire politiche di gestione e di investimento atte a garantire nel tempo una equa partecipazione degli assicurati ai risultati finanziari della gestione separata compete al Consiglio di Amministrazione.
3. Vi confermiamo altresì che:
 - le attività assegnate nel corso del periodo di osservazione alla gestione separata nonché la loro disponibilità e tipologia sono conformi a quanto previsto dalla normativa di cui all'articolo 9 e dal regolamento della gestione separata;
 - i criteri di valutazione delle attività attribuite alla gestione separata sono conformi nel periodo di osservazione alle disposizioni di cui agli articoli 7[, 7-ter, 7-quater] e 10 del Regolamento;
 - l'ammontare delle attività assegnate alla gestione separata alla fine del periodo di osservazione è adeguato rispetto all'importo delle corrispondenti riserve matematiche determinato dall'impresa alla stessa data ai sensi dell'art. 8 del Regolamento.
4. Nessun fatto od evento rilevante è accaduto dalla data del..... (chiusura del periodo di osservazione) ad oggi i cui effetti avrebbero sostanzialmente modificato il risultato della gestione, il/i tasso/i di rendimento, la composizione degli attivi e la determinazione delle riserve matematiche presentati nei prospetti contabili e nelle note di commento.

5. Vi diamo atto che le verifiche da Voi effettuate avevano l'obiettivo di accertare che i prospetti contabili siano stati redatti, in ogni aspetto significativo, in conformità ai criteri previsti dal Regolamento.

Direttore Amministrativo

Legale Rappresentante

Luogo,Data,